

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3558-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAMBRUOSO, MANCIULLI, ASCANI, BERLINGHIERI, BINI, BRUNO BOSSIO, CAPONE, CARLONI, CARRA, MARCO DI MAIO, DI SALVO, ERMINI, FALCONE, FONTANELLI, GALGANO, IORI, LIBRANDI, LODOLINI, MANFREDI, MARANTELLI, MARCHI, MATARRESE, MAZZIOTTI DI CELSO, MINNUCCI, MOLEA, MOSCATT, NACCARATO, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAVETTO, ROMANINI, ROSSOMANDO, FRANCESCO SANNA, GIOVANNA SANNA, SCHIRÒ, TIDEI, VARGIU, VECCHIO, VERINI, ZOGGIA

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo
jihadista

Presentata il 26 gennaio 2016

(Relatrice per la maggioranza: **POLLASTRINI**)

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3558 Dambruoso, Manciuilli ed altri, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista »;

premesso che il provvedimento configura una strategia nazionale onnicomprensiva per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di tipo jihadista, che integra sul piano preventivo le misure già adottate nel 2015 a seguito dei drammatici attentati perpetrati in Europa e in coerenza con la risoluzione n. 2178 del 2014 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

apprezzato l'inquadramento delle nuove norme nel contesto dei consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale, e soprattutto della risoluzione approvata dal Parlamento europeo nel novembre del 2015, di cui all'articolo 1;

ritenuto coerente l'impianto complessivo della strategia, incentrata sul Centro nazionale sulla radicalizzazione, sul Piano strategico nazionale, adottato con il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti, nonché sul Comitato parlamentare sul monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista;

valutato, infine, positivamente l'accento posto sui temi della formazione scolastica ed universitaria ai valori della cittadinanza globale, della didattica interculturale, del dialogo interreligioso, del principio dell'uguaglianza di genere, anche in riferimento ai progetti di cooperazione culturale tra l'Italia e i Paesi che aderiscono all'Organizzazione della Cooperazione Islamica;

sottolineata la particolare rilevanza della cooperazione internazionale e del dialogo interparlamentare a sostegno dell'azione svolta a livello nazionale, regionale o sovranazionale per il contrasto al terro-

rismo e per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di tipo jihadista,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante «Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista» (C. 3558), come risultante dagli emendamenti approvati;

considerato che l'iniziativa legislativa ha lo scopo di prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché di provvedere al recupero umano, sociale, culturale e professionale dei soggetti coinvolti in fenomeni di radicalizzazione;

rilevato che l'articolo 1-*bis* istituisce il Centro nazionale sulla radicalizzazione, del quale fanno parte i rappresentanti dei Ministeri interessati;

rilevato che l'articolo 2 stabilisce che, nell'ambito delle attività di formazione del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, devono essere previsti anche programmi e corsi specialistici diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia prevista anche la presenza di rappresentanti del Dicastero della difesa nell'ambito del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) istituito ai sensi dell'articolo 1-*bis* del presente provvedimento;

2) sia assicurata, nell'ambito delle attività di formazione delle Forze armate, secondo modalità individuate con decreto del Ministro della difesa, una formazione specialistica anche per il personale impegnato nelle missioni internazionali operanti nei teatri in cui più forte è l'influenza del terrorismo internazionale di matrice etnico-confes-

sionale, finalizzata a coadiuvare il suddetto personale a riconoscere e a interpretare i segnali di radicalizzazione dell'estremismo jihadista.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato, nelle sedute del 14 e 15 marzo 2017, il nuovo testo della proposta di legge recante misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (C. 3558 Dambruoso);

udita la relazione della deputata Santerini, cui si rinvia integralmente;

ritenuto, sul piano generale, che il nuovo testo della proposta di legge reca misure volte a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e diffusione dell'estremismo jihadista, nonché a provvedere al recupero umano, sociale, culturale e professionale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione, i quali tuttavia possono essere contrastati e prevenuti soprattutto rafforzando il senso di identità plurale delle giovani generazioni. Occorre, pertanto, riconoscere e sviluppare un'armonica relazione tra le diverse appartenenze delle persone, nel quadro della comune e condivisa adesione ai principi della Costituzione italiana e del pluralismo identitario, che si esprime anche nell'esercizio della libertà religiosa. Solo in questa dimensione si può offrire una nozione di radicalizzazione ragionevolmente esente da critiche;

alla libertà religiosa, del resto, il nostro ordinamento annette un'importanza assai marcata, come statuito dalla Corte costituzionale in diverse pronunzie. Si ricordino, al proposito, la sentenza n. 43 del 1988, secondo la quale al riconoscimento alle confessioni religiose, diversa dalla cattolica, dell'autonomia statutaria corrisponde l'abbandono da parte dello Stato della pretesa di fissarne direttamente per legge i contenuti; la sentenza n. 235 del 1997, che ha ribadito la neutralità dello Stato in materia religiosa nei confronti di tutte le confessioni religiose; e la sentenza n. 52 del 2016, che ha chiaramente stabilito che la Costituzione ha inteso evitare l'introduzione unilaterale di una speciale e derogatoria regolazione dei rapporti tra lo Stato e la singola confessione religiosa, sul presupposto che tale unilateralità possa essere fonte di discriminazione. Per questa fondamentale ragione, gli specifici rapporti tra lo Stato e ciascuna confessione devono essere retti da una legge « sulla base di intese »;

osservato che i cardini della proposta sono: *a*) l'istituzione di un centro nazionale sulla radicalizzazione, cosiddetto CRAD; *b*) la previsione di un nuovo organo parlamentare (il Comitato per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione); *c*) interventi in ambito scolastico; *d*)

interventi sul piano della formazione universitaria, della comunicazione istituzionale e della rieducazione dei detenuti; ritenuto che tali percorsi di politica pubblica devono essere attuati nella consapevolezza che l'estremismo violento di matrice jihadista e il reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche si prevengono e si combattono più efficacemente tramite l'adesione delle comunità religiose ai valori costituzionali e la loro dissociazione dalla violenza jihadista. Il coinvolgimento di tali comunità è necessario per un'adeguata formazione dei professionisti che opereranno nel campo indicato dalla proposta di legge. Inoltre, un ruolo fondamentale dovrà essere attribuito alla formazione civica dei responsabili delle comunità religiose. Tra le istituzioni coinvolte nella prevenzione e contrasto dovrà altresì avere un ruolo centrale l'università, quale protagonista anche del dialogo interculturale e interreligioso;

considerato che, all'articolo 4, si prevede che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri, già previsto da un decreto MIUR del 2014, si conformi al Piano strategico elaborato dal CRAD e che, al comma 5, si prevede altresì che, a carico delle risorse destinate al Piano nazionale della scuola digitale, il cui stanziamento è aumentato di 5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si svolgano per docenti e studenti iniziative di formazione per il contrasto dell'odio on-line. Altri 5 milioni di euro sono destinati per le medesime annualità per aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale. I 10 milioni di euro annuali, derivanti da quanto si è appena detto, sono a carico del Fondo per gli Interventi Strutturali di Politica Economica (FISPE). A carico del medesimo Fondo, l'articolo 5-bis prevede lo stanziamento permanente, a partire dal 2017, per finanziare progetti di formazione universitaria o post-universitaria di figure specializzate nella prevenzione e contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista;

tenuto conto, del resto, che la legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, comma 7, prevede tra l'altro che le scuole diano priorità, tra i diversi obiettivi, anche allo: «*d*) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri [...]; *e*) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità [...] ». In tale contesto, occorre peraltro evitare ogni forma di surrettizia subordinazione dell'elaborazione dei Piani dell'offerta formativa e delle Linee guida dell'Osservatorio per l'integrazione degli alunni stranieri al Piano strategico del CRAD;

rilevato, infine, che all'articolo 6 si prevede che il Piano strategico nazionale del CRAD contiene progetti per lo sviluppo di campagne informative, alle quali partecipa pure la RAI, tramite una specifica piattaforma multimediale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1-*bis*, comma 1, secondo periodo, dopo le parole « di qualificati esponenti » siano aggiunte le seguenti: « delle università italiane, »;

2) all'articolo 1-*bis*, comma 2, primo periodo, dopo le parole « pratiche di prevenzione » siano aggiunte le seguenti: « anche in collaborazione con le comunità religiose »;

3) all'articolo 2 sia aggiunto in fine il seguente periodo: « I programmi e i corsi specialistici sono orientati anche alla formazione civica dei responsabili delle associazioni e delle comunità religiose e sono svolti da università, istituzioni ed enti di cui all'art.1-*bis*, comma 1, secondo periodo »;

4) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole « si conforma al » siano sostituite dalle seguenti: « tiene in considerazione il »;

5) all'articolo 7, comma 2, sia aggiunto in fine il seguente periodo: « Il decreto individua altresì, tra i soggetti ammessi in carcere, ai sensi del periodo precedente, Università, enti e istituzioni di cui all'art.1-*bis* comma 1, secondo periodo. ».

e con le seguenti osservazioni:

a) chiarisca la Commissione di merito all'articolo 1, comma 3, la parola « simpatizzare » attenendosi a una definizione oggettiva del fenomeno;

b) chiarisca la Commissione se la previsione di cui all'articolo 4, comma 5, ultimo periodo, sia finalizzata a far confluire le risorse nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3558, recante misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, quale risultante dall'esame delle proposte emendative presentate in sede referente;

condivisa la finalità del provvedimento che intende introdurre nel nostro ordinamento strumenti idonei a contrastare sul nascere la radicalizzazione e l'estremismo jihadista nonché predisporre misure di recupero e di reinserimento sociale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione;

rilevato che l'articolo 1-*bis* prevede l'istituzione, presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno, del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) con il compito, tra l'altro, di predisporre annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, la cui attuazione a livello locale, sulla base dell'articolo 1-*ter*, è demandata a Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), istituiti presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione;

considerato che il medesimo articolo 1-*ter*, nel disciplinare la composizione dei Centri regionali, fa riferimento anche a rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, senza precisare che si tratta delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

rilevato che l'articolo 2 prevede specifiche attività di formazione del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, compresi il garante nazionale e i garanti locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, dei servizi sociali e socio-sanitari e delle polizie municipali;

condivisa la necessità di prevedere specifiche attività che prevenivano la nascita e la diffusione del fenomeno del radicalismo jihadista in ambito scolastico, come disposto dall'articolo 4 del provvedimento;

osservato che il comma 6 del medesimo articolo 4 dispone l'incremento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 dello stanziamento previsto, per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative, dall'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di finanziare le attività di formazione e di aggiornamento del personale e dei dirigenti delle scuole statali e paritarie;

segnalata l'opportunità che tale incremento degli stanziamenti abbia carattere permanente, anche in considerazione della circostanza che i tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento verosimilmente non consentiranno di impegnare interamente le risorse stanziare per l'anno 2017;

preso atto che, sulla base dell'articolo 5, comma 1, i soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista sono considerati soggetti svantaggiati e, come tali, sono inseriti tra le categorie di lavoratori in relazione ai quali le cooperative sociali, sulla base dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991, beneficiano dell'azzeramento delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale;

considerato che l'articolo 6 della legge 6 giugno 2016, n. 106, indica, tra i principi e i criteri direttivi di cui il Governo dovrà tenere conto nel procedere al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, la ridefinizione delle categorie di lavoratori

svantaggiati, tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate;

tenuto conto, a tale proposito, che le definizioni di lavoratore svantaggiato e di lavoratore molto svantaggiato sono individuate dal Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

osservato che il comma 2 dell'articolo 5 del provvedimento, modificando l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, attribuisce all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) il compito di promuovere percorsi mirati di inserimento lavorativo dei soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista, introducendo nell'ambito della disciplina legislativa dei compiti dell'ANPAL una disposizione relativa alla promozione di percorsi di inserimento lavorativo destinati a tale categoria di lavoratori;

preso atto che l'articolo 5-*bis* autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 per il finanziamento di progetti per la formazione universitaria e post universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto al radicalismo e all'estremismo violento di matrice jihadista,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, all'articolo 1-*ter*, comma 2, che le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che partecipano, con propri rappresentanti, ai Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR) siano quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'incremento degli stanziamenti per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative, previsto dall'articolo 4, comma 6, abbia carattere permanente, anche in linea con quanto disposto dall'articolo 5-*bis*, comma 1, che prevede uno stanziamento di carattere permanente finalizzato al finanziamento di progetti per la formazione universitaria e post universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto al radicalismo e all'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo inter-religioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei paesi di emigrazione;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare un adeguato coordinamento tra quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, che riconduce i soggetti a rischio di radicalizzazione alla categoria dei

lavoratori svantaggiati, e i criteri direttivi della delega recata dall'articolo 6 della legge 6 giugno 2006, n. 106, per la riforma della disciplina relativa all'impresa sociale, anche tenendo conto della definizione di lavoratore svantaggiato contenuta nella normativa dell'Unione europea;

valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 5, comma 2, l'opportunità di inserire la previsione della promozione di percorsi mirati di inserimento lavorativo di soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista all'interno di un quadro più ampio di interventi volti a promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione sociale.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3558 Dambruoso, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista », quale risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione di merito;

segnalata, in generale, l'esigenza di prevenire il fenomeno della radicalizzazione attraverso la predisposizione di misure che favoriscano la pratica della religione islamica, rendendo più agevole, ad esempio, l'apertura di nuove moschee, attualmente assai difficoltosa e spesso consentita solo nelle zone più periferiche e degradate delle città;

richiamato, al riguardo, il *Patto nazionale per un islam italiano*, stipulato, ai sensi degli articoli 2, 3, 8 e 19 della Costituzione, tra il Ministero dell'Interno e dieci associazioni islamiche attive in Italia, che ha l'obiettivo di stabilire un percorso di integrazione e collaborazione tra le diverse comunità religiose, per consolidare la coesione sociale e promuovere processi di integrazione;

osservato, inoltre, che l'articolo 5 del provvedimento in esame interviene sull'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, recante la disciplina delle cooperative sociali, nel senso di aggiungere anche i soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista tra le categorie di persone svantaggiate, di cui si prevede l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali;

evidenziato, in proposito, che la legge n. 106 del 2016, recante la delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, prevede, all'articolo 6, comma 1, lettera g), che attraverso i decreti legislativi si provveda, tra l'altro, alla « ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con

riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate »;

rilevato, altresì, che il provvedimento in esame prevede, tra le politiche di prevenzione, all'articolo 7, un Piano nazionale per garantire ai soggetti detenuti o internati un trattamento penitenziario che tenda alle loro rieducazione e deradicalizzazione;

evidenziata, al riguardo, l'esigenza di garantire dinamiche proattive all'interno delle carceri, promuovendo la presenza di soggetti esterni, in particolare: mediatori culturali, ministri del culto islamico, associazioni di volontariato impegnate nel dialogo interreligioso, in tali realtà;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il testo dell'articolo 5 del provvedimento in esame, nella parte in cui intende includere anche i soggetti esposti a rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista tra le categorie di persone svantaggiate, al fine dell'inserimento lavorativo, con l'articolo 6, comma 1, lettera g), della legge delega di riforma del terzo settore (legge n. 106 del 2016), concernente la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati, tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale e dei principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3558 Dambrosio ed altri, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista »;

rilevato che la proposta di legge reca misure volte a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista a favorire il recupero di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione;

considerato che, alla luce della suddetta finalità, il provvedimento è riconducibile prevalentemente alla materia « ordine pubblico

e sicurezza », ascritta alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera *h*), Cost.);

rilevato altresì che, con riferimento a singoli profili, sono interessate le materie « istruzione » e « tutela e sicurezza del lavoro », di competenza concorrente tra Stato e Regioni, e la materia « ordinamento penale », di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3558

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina misure, interventi e programmi diretti a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo a sfondo jihadista alla base degli eventi terroristici su scala internazionale.

2. La Repubblica favorisce la deradicalizzazione e il recupero umano, sociale, culturale e professionale dei soggetti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione di cui al comma 1.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, **in coerenza con i consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), disciplina l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.**

Soppresso

2. Ai fini della presente legge per radicalizzazione si intendono i fenomeni che vedono persone simpatizzare o aderire manifestamente ad ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, politicamente o religiosamente motivati.

ART. 2.

(Centro nazionale sulla radicalizzazione).

1. Al fine di promuovere e sviluppare le misure, gli interventi e i programmi di cui all'articolo 1 è istituito presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

del Ministero dell'interno il Centro nazionale sulla radicalizzazione « CRAD ». Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione e il funzionamento del CRAD, prevedendo la presenza di rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, nonché di qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano, istituita con decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2005.

2. Il CRAD predispone annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, il quale definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare, anche prevedendo l'adozione di strumenti legati all'evoluzione tecnologica, tra cui la possibile istituzione di un numero verde, la promozione di progetti pilota o di poli di sperimentazione per l'individuazione delle migliori pratiche di prevenzione, nonché il possibile utilizzo dei fondi europei destinati al *Radicalisation Awareness Network* (RAN). Il Piano strategico nazionale è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti e del Comitato parlamentare previsto all'articolo 4.

3. Il CRAD, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale dell'attività di monitoraggio dei fenomeni di cui all'articolo 1 svolta dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sulla base delle informazioni fornite dalle prefetture-uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 3.

ART. 3.

(Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione).

1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione sono istituiti i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione « CCR », con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2. I CCR presentano annualmente al CRAD una relazione sull'attuazione del Piano.

2. Il CCR è presieduto dal prefetto o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali e degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale in ambito regionale, delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione nonché delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

3. Il prefetto del capoluogo di regione, con proprio provvedimento, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del CCR, anche in relazione all'esigenza di assicurare un costante raccordo informativo con le altre prefetture-uffici territoriali del Governo della regione.

4. Il prefetto del capoluogo di regione adotta altresì tutte le iniziative volte a coordinare le attività di cui all'articolo 2, comma 2, e del comma 2 del presente articolo, con le esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica.

ART. 4.

(Istituzione del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista).

1. Al fine di monitorare i fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista è istituito un Comitato parlamentare, di seguito denominato « Comitato », composto da cinque de-

putati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato stesso.

2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto.

3. Il presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, ultimo periodo.

ART. 5.

(Compiti del Comitato).

1. Il Comitato svolge attività di monitoraggio dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista nel territorio nazionale, con particolare attenzione alle problematiche riguardanti le donne e i minori. Il Comitato svolge la sua attività anche attraverso l'audizione di figure istituzionali, di componenti della magistratura e delle Forze di polizia, di ministri di culto e di operatori sociali.

2. Il Comitato svolge, in particolare, un'attività di monitoraggio specifica sulle scuole di ogni ordine e grado nonché sulle università, anche attraverso l'audizione o l'esame dei rapporti redatti da presidi, rettori e dirigenti scolastici su episodi avvenuti nei rispettivi istituti.

3. Il Comitato svolge altresì un'attività di monitoraggio specifica sugli ospedali e sugli ambulatori pubblici, anche attraverso l'audizione o l'esame dei rapporti redatti dai direttori sanitari su episodi avvenuti nei rispettivi istituti.

4. Il Comitato svolge inoltre un'attività di monitoraggio specifica sulle carceri, anche attraverso l'audizione dei direttori degli istituti penitenziari su episodi avvenuti nei rispettivi istituti, ed esamina una relazione sull'andamento dei fenomeni di radicalizzazione all'interno delle carceri italiane, che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria deve inviare al Comitato medesimo al termine di ogni trimestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Comitato esamina altresì un rapporto sul funzionamento della rete *internet*, redatto anche in collaborazione con istituti specializzati, contenente elementi informativi e dati statistici sulla diffusione sul *web* di idee estreme, tendenti al terrorismo violento di matrice jihadista, che la Polizia postale e delle comunicazioni deve inviare al Comitato medesimo al termine di ogni semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il Comitato svolge infine un'attività di monitoraggio specifica sui luoghi di accoglienza o di detenzione amministrativa dei migranti.

ART. 6.

(Relazioni sui fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista).

1. Il Comitato presenta alle Camere una relazione annuale con cui riferisce sull'attività svolta e formula proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.

2. Il Comitato può altresì trasmettere alle Camere, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette alle Camere una relazione, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate in materia di prevenzione

ART. 2.

(Formazione specialistica per le Forze di polizia).

1. Nell'ambito delle attività di formazione delle Forze di polizia è assicurata, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'interno, una formazione specialistica per coadiuvare il personale a riconoscere e a interpretare i segnali di radicalizzazione dell'estremismo jihadista al fine di valutare la necessità di intervenire con conseguenti iniziative.

ART. 3.

(Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista).

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di contemperare le esigenze di recupero sociale dei soggetti di cui all'articolo 1 con quelle di tutela della sicurezza dello Stato e della collettività, è istituito presso il Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista, di seguito denominato « Sistema ».

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di attuazione del Sistema e di disciplina del suo funzionamento.

e contrasto dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché sui risultati ottenuti.

ART. 7.

(Formazione specialistica).

1. **Le attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue straniere, del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale e dei garanti territoriali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale prevedono, secondo modalità individuate dai rispettivi ministeri e amministrazioni locali, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2, programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista.**

Soppresso

3. Spetta agli organi della pubblica sicurezza, ai comuni e agli uffici scolastici regionali la segnalazione alle questure, per l'adozione dei necessari provvedimenti anche preventivi, delle situazioni e dei soggetti che possono essere ricondotti ai fenomeni di cui alla presente legge.

ART. 4.

(Interventi preventivi in ambito scolastico).

1. L'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 718 del 5 settembre 2014, elabora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono diramate alle istituzioni scolastiche. Esse sono periodicamente aggiornate.

3. L'Osservatorio nazionale di cui al comma 1 elabora, con cadenza annuale, anche ai fini dell'aggiornamento delle linee guida di cui al medesimo comma 1, un monitoraggio sulle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche.

4. Le reti tra istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, possono stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative con la presenza di psicologi secondo linee guida definite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al relativo onere si provvede ai sensi del citato articolo 1, comma

ART. 8.

(Interventi preventivi in ambito scolastico).

1. L'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 718 del 5 settembre 2014, elabora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a **diffondere la cultura del pluralismo** e a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico. **L'Osservatorio elabora le predette linee guida e definisce le azioni conseguenti in conformità al Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2.**

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono **comunicate agli uffici scolastici regionali** e alle istituzioni scolastiche. Esse sono periodicamente aggiornate.

3. *Identico.*

4. Le reti tra istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, possono stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative con la presenza di **esperti** secondo linee guida definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **da emanare** entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al relativo onere si provvede ai sensi del citato

71, lettera c), della citata legge n. 107 del 2015.

5. È autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali il potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività, al fine di consentire l'accesso dei docenti e degli studenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con docenti e studenti di altre nazioni. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione e di aggiornamento dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, al fine di aumentare le competenze per potenziare i processi di integrazione scolastica e per la didattica interculturale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di organizzazione e di gestione delle attività formative.

7. Agli oneri di cui ai commi 5 e 6, pari a euro 20 milioni per l'anno 2016 e a euro 20 milioni per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del

articolo 1, comma 71, lettera c), della citata legge n. 107 del 2015.

5. **Al fine di consentire l'accesso dei docenti e degli studenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con docenti e studenti di altre nazioni, coordinate dall'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, e per l'istituzione di specifici programmi di contrasto dell'odio *on line*, è attribuito lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in favore delle istituzioni scolastiche per assicurare il potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività, nell'ambito delle azioni e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la scuola digitale, di cui all'articolo 1, comma 58, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.** Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della medesima legge n. 107 del 2015.

6. **Al fine di aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale, lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per le attività di formazione e di aggiornamento del personale e dei dirigenti scolastici statali e paritari. Tali risorse sono distribuite in conformità alle linee strategiche delineate nel Piano nazionale di formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della medesima legge n. 107 del 2015, nell'ambito della priorità « Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale ».**

7. **Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista nell'istruzione e formazione professionale.**

8. Agli oneri di cui ai commi 5 e 6, pari a euro 10 milioni per l'anno 2017 e a euro 10 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ART. 5.

(Interventi nell'ambito delle politiche attive del lavoro).

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: « i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, » sono inserite le seguenti: « i soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo jihadista individuati dal Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista, ».

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *q-bis*) promozione di percorsi mirati di inserimento lavorativo di soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo jihadista individuati dal Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista in collaborazione con i centri regionali per l'impiego, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato d'intesa con il Ministro dell'interno ».

Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Soppresso

ART. 9.

(Progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate).

1. Al fine di finanziare progetti per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei paesi di emigrazione, previsti e organizzati da accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia

ART. 6.

(Attività di comunicazione).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la realizzazione di un portale informativo sui temi della radicalizzazione e dell'estremismo diretto a diffondere l'informazione e la conoscenza della cultura della convivenza pacifica tra le religioni, le razze e gli orientamenti politici del mondo nonché a diffondere il principio dell'uguaglianza di genere ai sensi degli articoli 3, 29, 31, 37 e 51 della Costituzione.

2. Il portale favorisce la diffusione dei propri contenuti nei *social network* e in ogni altro strumento di comunicazione elettronica.

3. Il portale è realizzato utilizzando le ordinarie risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ART. 10.

(Attività di comunicazione e informazione).

1. **Al fine di favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché di contrastare la radicalizzazione e la diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 prevede progetti per lo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere.**

2. **Per le medesime finalità di cui al comma 1, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, realizza una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana e araba.**

3. **Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 promuove attività di comunicazione in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, nonché sinergie tra i *media* nazionali volte, in particolare, a diffondere la cultura dell'integrazione, del dialogo e il principio dell'uguaglianza di genere.**

ART. 7.

(Piano nazionale).

1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto di natura regolamentare, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, adotta un piano nazionale per garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge condannati o internati un trattamento penitenziario che, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, tenda alle loro rieducazione e deradicalizzazione.

2. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine del reinserimento sociale dei soggetti di cui all'articolo 1 condannati o internati e della predisposizione di strumenti più efficaci di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista, sono individuati i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari dei soggetti di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in possesso di specifiche conoscenze delle culture e delle pratiche religiose nonché dei fenomeni di proselitismo, radicalizzazione e potenziale deriva terroristica.

ART. 11.

(Piano nazionale **per la rieducazione e la deradicalizzazione di detenuti e di internati**).

1. Il Ministro della giustizia, con **regolamento emanato**, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **d'intesa con il CRAD**, sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, adotta un piano nazionale per garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge **detenuti** o internati un trattamento penitenziario che, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, tenda **alla** loro rieducazione e deradicalizzazione, **in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2**.

2. Con il **regolamento** di cui al comma 1 del presente articolo, **ai fini** del reinserimento sociale dei soggetti di cui all'articolo 1 **della presente legge detenuti** o internati e della predisposizione di strumenti più efficaci di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo **violento di matrice** jihadista, sono individuati i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari dei soggetti di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in possesso di specifiche conoscenze delle culture e delle pratiche religiose nonché dei fenomeni di proselitismo, radicalizzazione e potenziale deriva terroristica.

PAGINA BIANCA



17PDL0050830